

Costituzione di rendita vitalizia ex art. 13, L. n. 1338/1962 e prova scritta del rapporto di lavoro subordinato: LA CASSAZIONE MANTIENE LA POSIZIONE DI RIGORE

Per la costituzione della rendita vitalizia di cui all'art 13, L. n. 1338/1962, prevista nei casi di intervenuta prescrizione che non consenta più il versamento della contribuzione omessa, il prestatore deve **necessariamente fornire una prova documentale scritta** da cui emerga **non solo l'esistenza di un rapporto di lavoro** ma anche la **sua qualificazione in termini di subordinazione**, mentre invece è aperto il campo alla prova testimoniale e, quindi anche a quella presuntiva, per quanto riguarda la sua durata e la relativa retribuzione.

La pronuncia in oggetto (Cass., sez Civ., 27 maggio 2019, n. 14416 che conferma a distanza di pochi giorni analogo principio di Cass., sez. Lav. n. **13202 del 16 maggio c.a.**) riguarda il caso di una lavoratrice che con sentenza di accertamento del rapporto di lavoro dipendente aveva ottenuto, sulla base di prove testimoniali, la riqualificazione in rapporto di lavoro subordinato di cinque contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di consulenza, redatti in forma scritta e di data certa.

Essendo nel frattempo decorsi i termini di prescrizione per il versamento dei contributi previdenziali omessi su detti rapporti, la lavoratrice ricorreva altresì avverso l'ex datore di lavoro con domanda di costituzione di rendita vitalizia ex art 13, L. n. 1338/62, ritenendo che i predetti contratti scritti di lavoro autonomo, riqualificati nel giudizio di accertamento in lavoro subordinato, rappresentassero la prova scritta della sussisten-

za del rapporto di lavoro richiesta dall'art. 13, commi 4 e 5 della L. n. 1338/1962. Ricordiamo che tale norma prevede infatti che il datore di lavoro (o in mancanza il lavoratore medesimo) sia ammesso al versamento di quanto necessario alla costituzione di una rendita vitalizia di importo pari alla pensione persa in conseguenza dell'omissione contributiva, su esibizione all'Inps di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro.

Mentre sulla riqualificazione del rapporto si formava il giudicato, la Corte d'Appello competente rigettava la domanda sulla costituzione di rendita vitalizia per carenza della prova scritta del rapporto di lavoro, come richiesta dall'art 13, L. n. 1338/62, ritenendo che non potesse essere qualificata tale la sentenza di accertamento sul rapporto di lavoro.

Con la sentenza in esame la Corte ha cassato l'ulteriore ricorso e confermato un orientamento di legittimità già espresso, secondo il quale affinché un giudicato avente ad oggetto l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro tra le parti private possa essere ritenuto idoneo a costituire prova scritta ai sensi dell'art 13, occorre che, in quel giudizio, l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato sia avvenuto sulla scorta di una **prova scritta di data certa, non solo quanto all'esistenza di un rapporto di lavoro ma anche quanto alla sua qualificazione in termini di subordina-** ►

COSTITUZIONE DI RENDITA VITALIZIA EX ART. 13, L. N. 1338/1962 E PROVA SCRITTA DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO: LA CASSAZIONE MANTIENE LA POSIZIONE DI RIGORE

zione. Non è quindi a tal fine sufficiente la prova scritta di un qualsiasi rapporto negoziale tra le parti, ancorché tale rapporto sia stato poi riqualificato dal giudice in rapporto di lavoro subordinato.

Tale rigorosa interpretazione - diretta ad evitare possibili frodi ai danni dello Stato tramite la costituzione di posizioni assicurative fittizie - non può trovare una deroga neppure nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 568/1989 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 4 e 5 dell'art. 13 nella parte in cui non consentiva di provare altrimenti la durata del rapporto di lavoro e la retribuzione. La sentenza della Corte Costituzionale infatti, mentre am-

metteva che durata del rapporto di lavoro e retribuzione potessero essere provate tramite prova testimoniale o tramite presunzione, faceva salva la necessità della prova scritta sulla esistenza del rapporto di lavoro.

Sulle problematiche trattate dalla sentenza n. 14416/2019 si è recentemente espresso anche l'INPS, con Circ. n. 78/2019. In linea con la pronuncia, l'Istituto ha precisato che *“ai fini della costituzione di rendita vitalizia è necessario che siano presentati documenti di data certa dai quali possa evincersi l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro”* e che *“il regime probatorio in questione riguarda anche la dimostrazione della natura del rapporto di lavoro”*.